

REPUBBLICA ITALIANA
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA
COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART 11, COMMA XVIII,
DELLA LEGGE 22.12.1984 N. 887.

ADDENDUM

alla Convenzione in data 28 gennaio 2022, rep. n. 13,
tra il Presidente della Regione Campania, Commissario Straordinario ex
art.11,c.18, L.887/1984 e l'ATI Costruire s.p.a. - I.C.G. 2 s.p.a.

L'anno **2022**, il giorno **9** del mese di **febbraio**, nella sede della Regione Campania, in Napoli, alla Via S. Lucia n.81, innanzi a me Dott. Michele Nuzzo, Ufficiale Rogante del Presidente della Regione Campania - Commissario Straordinario ex art. 11 comma 18 della legge n. 887/84, nominato con ordinanze n. 1385 del 30.12.2002 e n. 1 del 2.1.2007, senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti rinunciato d'accordo con me Ufficiale Rogante, giusta facoltà concessa dall'art. 48 della vigente legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89.

DA UNA PARTE: il Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 11, comma XVIII, della legge n.887/84, codice fiscale 95083740639, nella persona del Responsabile della Struttura - Soggetto Attuatore, Dott. Giuseppe Catenacci, nato a Napoli il 31 dicembre 1937, abilitato alla sottoscrizione del presente atto giusta ordinanza commissariale n. 90 del 4 agosto 2014

DALL'ALTRA: l'Associazione Temporanea di Imprese avente come mandataria la Costruire S.p.A. con sede in Napoli al Vico Il S. Nicola alla Dogana n. 9 – Codice Fiscale e Partita IVA 03516700634 e costituita tra la predetta Società e la Soc. I.C.G. 2 S.p.A., per la quale in questo atto interviene l'Ing. Sergio Fiore, nato a Portici (NA) il 04/01/1950, in qualità di Amministratore Unico della Soc. Costruire S.p.A.

Premesso che

- in data 28 gennaio 2022, con rep. n. 13, è stata stipulata, tra il Presidente della Regione Campania - Commissario Straordinario ex art.11, comma

18, L.887/1984 (qui di seguito denominato anche Concedente), e l'ATI Costruire s.p.a. - I.C.G. 2 s.p.a., (qui di seguito denominata anche Concessionario), la convenzione concernente la definizione dei contenziosi in corso tra le parti, di cui ai giudizi innanzi al Tribunale di Napoli RG 33361/12 e innanzi alla Corte di Appello di Napoli R.G. 3509/2020;

- con nota n. 14383 dell'8 febbraio 2022, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ha espresso le proprie considerazioni in ordine alle pattuizioni contrattuali;
- in particolare, l'Avvocatura Distrettuale ha ritenuto che la pattuizione di cui all'art 3, lettera B), punto 2. che prevede "*.....qualora ritardi l'approvazione per fatto del concedente, entro il 30 giugno 2022*", non soddisfi l'interesse pubblico alla celerità dell'esecuzione delle opere in concessione;
- le parti sottoscrittrici del presente atto intendono integrare e modificare la sopra richiamata Convenzione, al fine di aderire alle osservazioni dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- con l'occasione, le parti intendono meglio specificare i termini di ripresa dei lavori relativi a ciascuna delle due stazioni entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione di ciascuna perizia, di cui all'art 4 penultimo comma;

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - PREMESSA

Le premesse costituiscono parte integrante e costitutiva del presente Addendum, che modifica ed integra la convenzione stipulata in data 28 gennaio 2022, con rep. n. 13, tra il Presidente della Regione Campania, Commissario Straordinario ex art.11, c.18, L.887/1984 e l'ATI Costruire s.p.a. - I.C.G. 2 s.p.a..

Art. 2 - MODIFICHE ALL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE 13/2022.

All'art 3, lettera B), punto 2. vanno cancellate le parole "*.e, comunque, qualora ritardi l'approvazione per fatto del concedente, entro il 30 giugno 2022*".

Art. 3 - MODIFICHE ALL'ARTICOLO 4 DELLA CONVENZIONE 13/2022

L'art. 4, penultimo comma, della convenzione n. 13 rep del 28 gennaio 2022, è riformulato e sostituito dal seguente:

"La concessionaria si obbliga alla ripresa dei lavori relativi a ciascuna delle due stazioni entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione di ciascuna perizia, sempre che sia intervenuto il pagamento delle somme di cui all'articolo 3, lettera B, punto 1 e la liquidazione delle somme di cui all'articolo 3, lettera B) punto 2 che precedono".

La Concessionaria

Il Concedente